



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **10 settembre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **HORTON INTERNATIONAL ITALY SRL** per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000, ai fini dell'accesso al trattamento di CIG in deroga **ai sensi della Legge del 28/06/12 n. 92**.

Sono presenti:

- per la HORTON INTERNATIONAL ITALY SRL : Luigi Oddi
- per la CONFINDUSTRIA ASCOLI PICENO: Giovanna Di Marco
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Daria Banchieri
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Alfredo Magnifico
- per ITALIA LAVORO: Piergiorgio Martufi

PREMESSO CHE

- la HORTON INTERNATIONAL ITALY SRL (d'ora in poi Società), con sede legale Milano, presenta un organico complessivo pari a n. 5 dipendenti ai quali applica il CCNL del settore terziario e non risulta, pertanto, beneficiaria degli ammortizzatori sociali a regime;
- la Società si occupa di attività di "Head Hunting", ossia ricerca e selezione di personale di alto livello professionale
- con comunicazione del 22/07/13 (Prot. n. 18484 del 03/09/13), la Società ha richiesto un incontro per l'esperimento dell'esame congiunto finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe;
- il Ministero con nota del 05/09/13 (prot. n. 18663) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna ;
- in esito al presente incontro, la Società dichiara che la crisi che ha investito la quasi totalità dei settori merceologici ha portato, negli ultimi mesi, una caduta sensibile dell'attività. Dopo un ampio ed approfondito confronto, le Parti convengono di richiedere un periodo di Cig in deroga per traguardare questo periodo di crisi ed attutire al massimo l'impatto per la forza lavoro, nell'auspicio che, durante la fruizione del periodo di Cassa, si possano verificare ipotesi di ripresa dell'attività. I lavoratori da collocare in Cig in deroga risultano essere complessivamente n.3, di cui n.1 nella sede di Roma e n. 2 nella sede di Milano

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che “.. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.”

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di “condizionalità” tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere **dal 22/07/13** e sino al **31/12/13** per un numero massimo di **3 lavoratori**, ripartiti, nei criteri e nelle modalità di applicazione, come di seguito specificato:

- REGIONE LAZIO:(sede di Roma): n.1 **lavoratore** sarà collocato in CIG in deroga, a zero ore, senza rotazione in quanto esercita un'attività non fungibile rispetto all'altra unità lavorativa presente in tale sede.
- REGIONE LOMBARDIA, (sede di Milano): n.2 **lavoratori** saranno collocati in CIG in deroga a zero ore, in quanto esercitano un'attività non fungibile rispetto all'altra unità lavorativa presente in tale sede.


2. La Società chiederà il pagamento diretto dell'integrazione salariale all'INPS.

3. Le Parti concordano, altresì, di incontrarsi, a livello territoriale, per l'analisi, la gestione e la verifica delle specifiche modalità di applicazione della Cig.

4. L'azienda si impegna a tentare di ricollocare i lavoratori in Cassa nelle altre proprie sedi operative e nelle eventuali sedi di possibile nuova apertura.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa..



7. La scrivente D.G. Relazioni Industriali e Rapporti di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.


Il presente verbale sarà trasmesso alle Regioni suindicate ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro, così come previsto dalla legislazione vigente.

Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV - D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro - per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 teso al riconoscimento della misura di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto


HORTON INTERNATIONAL ITALY SRL



LE OO.SS.



ITALIA LAVORO



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

